



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del Liceo Scientifico “Carlo Pisacane” di Padula (Salerno)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 2019

Istituzione di un fondo per il risarcimento dei danni derivanti da terremoti ed eventi climatici estremi

ONOREVOLI SENATORI! – Negli ultimi cinquant'anni, a partire dal terremoto del Belice, passando per quello dell'Irpinia, dell'Abruzzo, dell'Emilia e quello più recente del Centro-Italia, lo Stato ha erogato a titolo di risarcimento per i danni susseguenti a questi eventi calamitosi circa centocinquanta miliardi di euro. Una cifra enorme che non tiene conto peraltro dei danni derivanti da alluvioni, frane ed altri fenomeni atmosferici che stanno divenendo vieppiù presenti sul nostro territorio a causa degli ormai conclamati cambiamenti climatici. Il nostro si conferma un paese fragile, esposto a rischi sismici elevati, col suo territorio mal custodito negli anni, violentato da speculazioni indicibili e dunque oggi soggiacente a rischi idrogeologici rilevanti. Ogni anno perciò lo Stato interviene con uno stanziamento medio di circa 3,3 Miliardi.

Secondo il rapporto "Gli Immobili in Italia", (il lavoro di ricognizione sul patrimonio immobiliare italiano svolto congiuntamente dall'Agenzia delle Entrate e dal Dipartimento delle Finanze, in collaborazione con Sogei), nel nostro paese insistono circa 32 milioni di immobili il cui valore stimato è di circa 6300 miliardi. Orbene, rapportando a questa cifra la somma che lo Stato eroga ogni anno a titolo di risarcimento, si perviene allo 0,08% del valore complessivo. Pertanto è più ragionevole porre a carico della massa dei proprietari il peso del risarcimento anziché al Bilancio dello Stato, dove il valore dell'attivo è circa la metà del Prodotto Nazionale mentre il Debito Pubblico viaggia ormai verso il 150% del Pil.

Proprio in considerazione delle difficoltà in cui versa la finanza pubblica e dunque dell'impossibilità per lo Stato di farsi carico ancora a lungo degli eventi avversi, col loro carico di perdite economiche e di vite umane, bisogna trovare un sistema alternativo di risarcimento del danno.

Gli interventi legislativi finora succedutisi hanno posto l'accento sulla necessità di incen-

tivare forme di assicurazione su base volontaria da realizzarsi per il tramite delle estensioni delle garanzie "terremoto" e "danni da fenomeni atmosferici" alle normali polizze casa.

Tuttavia nonostante gli incentivi e le deduzioni previste dalla normativa attuale, soltanto il 3% delle polizze sulla casa prevedono tale estensione di garanzia. Pertanto se si considera che forme di protezione dell'immobile non sono stipulate da tutti i proprietari, ci si può facilmente render conto della mancanza assoluta di protezione contro eventi avversi.

Sorge perciò la necessità di spingere i proprietari verso forme obbligatorie di protezione. Disegni di legge precedenti alla presente hanno previsto l'obbligo per i proprietari di assicurarsi presso compagnie private dando agli stessi forti incentivi a provvedere in tal senso.

Tuttavia il rivolgersi a compagnie private che operano in regime di libero mercato può cagionare effetti eccessivamente punitivi verso quei proprietari di abitazioni che insistono in aree rischiose, ai quali le compagnie chiederebbero premi molto elevati o addirittura potrebbero opporre il diniego a stipulare la polizza, salvo l'obbligo a contrattare da prevedersi per legge come avviene nel caso delle assicurazioni RC auto. Tuttavia proprio il confronto con tali forme di polizze può spiegare gli effetti che si vogliono evitare e a tale scopo si confronti il premio di assicurazione richiesto ad un neo patentato residente ad Asti con uno residente in provincia di Napoli. La differenza è sensibile ed anche molto esplicativa. Il nostro disegno di legge prevede un fondo pubblico che svolga funzioni risarcitorie, alimentato principalmente con una tassa di scopo imposta a tutti i proprietari d'immobili in modo da mutualizzare il rischio, ossia ripartirlo su una platea quanto più ampia possibile di consociati ed abbassare il livello medio di contribuzione.

Il sistema esige perciò la contemporanea azione del principio mutualistico e di quello

assicurativo. In base a quest'ultimo a rischi diversi corrispondono premi diversi, ma il rischio è da ravvisarsi solo nella condizione dell'immobile e considerando il territorio nazionale come un'unica classe di rischio.

È stata prevista perciò una sorta di patente dell'immobile, ossia di un certificato del rischio da cui si possa desumere la sua stabilità strutturale, da redigersi a cura di un professionista abilitato.

Elemento essenziale dell'intero disegno è il meccanismo premiale previsto per quanti effettuino operazioni che migliorino lo stato di rischio dell'immobile.

A questo punto viene in parola la seconda funzione del fondo, ossia quella di concedere finanziamenti agevolati secondo un meccanismo concorsuale ai proprietari che ne facciano richiesta. Essi sono incentivati a migliorare lo stato di rischio del loro immobile in modo da versare per gli anni a venire una quota di contribuzione al fondo più bassa.

Il fondo può altresì svolgere funzioni di garanzia e di intervento sul credito una volta esaurito il plafond annuale concesso ai richiedenti, attraverso opportune convenzioni con banche o altre istituzioni finanziarie.

Altro principio operante all'interno del nostro disegno di legge è il criterio reddituale secondo il quale l'imposta è commisurata alla capacità contributiva delle persone. Tale principio trova il suo fondamento nell'art. 2 della nostra Carta Costituzionale nel punto in cui si dice che la Repubblica richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, nonché nell'art. 53 secondo cui il sistema tributario è improntato a criteri di progressività.

Gli effetti sperati del nostro disegno di legge sono molteplici.

Oltre che a sollevare lo Stato dal peso dei risarcimenti, crediamo che esso possa essere l'occasione per il miglioramento generale delle condizioni del nostro patrimonio edilizio, la stragrande maggioranza del quale non

è rispondente alla nuova normative antisismica per le nuove costruzioni. Crediamo inoltre che esso debba essere considerato come un sistema virtuoso che una volta avviato, attraverso i nuovi investimenti nelle costruzioni, dovrebbe costituire un valido contributo ad uno dei settori più importanti della nostra economia con una importante ricaduta occupazionale.

Nonostante gli investimenti in abitazioni siano effettuati con una tassazione di fatto equivalente, la scienza economica ci dice che possiamo aspettarci comunque degli effetti espansivi sul reddito anche con effetti positivi sulla fiscalità dello Stato.

Art. 1

(Risarcimento per i danni da eventi sismici e climatici)

Al fine di assicurare adeguato ristoro ai proprietari degli immobili danneggiati da eventi sismici, alluvionali o comunque riconducibili ad eventi climatici al di fuori della normale tollerabilità, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico un Fondo Permanente alimentato nel modo seguente:

- a. Tassa di scopo
- b. Contributi dello Stato
- c. Proventi derivanti dalla gestione della massa amministrata
- d. proventi derivanti da confisca in seguito all'accertamento di reati di mafia o traffico di sostanze stupefacenti.

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo, competente per la gestione dello stesso, è determinato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico. Tale Decreto determina altresì le modalità di funzionamento e di organizzazione.

Art. 2

(Soggetti passivi del tributo)

Tutti i proprietari di immobili, pubblici o privati, situati nel territorio dello Stato, sono soggetti passivi di una speciale imposta di scopo da definirsi nel suo ammontare con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, e dello Sviluppo Economico.

Art. 3

(Criteri per la determinazione dell'imposta)

Nella determinazione dell'imposta dovrà tenersi conto del rischio proprio dell'immobile e del livello di reddito del soggetto inciso dall'imposta.

Art. 4
(Certificazione del grado di Rischio
dell'immobile)

Il grado di rischio proprio dell'immobile si desume dal Documento di Valutazione del Rischio, le cui modalità di acquisizione e certificazione nonché delle professionalità a ciò abilitate sono determinate dal decreto di cui all'art. 2.

Il Rischio Proprio dell'Immobile promana dalla sua attitudine strutturale a resistere ai terremoti ed agli eventi climatici estremi.

Art. 5
(Miglioramento del fondo)

Qualunque intervento suscettibile di apportare una riduzione del grado di rischio dell'immobile o al contrario un suo peggioramento, desumibile dal Documento di Valutazione del rischio, determina l'immediato ricalcolo dell'ammontare dell'imposta.

Art. 6
(Funzioni del Fondo)

Oltre alla funzione risarcitoria il fondo può finanziare a tasso agevolato e su base concorsuale interventi sugli immobili al fine di migliorarne la sicurezza strutturale.

I progetti volti al miglioramento dell'immobile, redatti da un professionista abilitato ed indirizzati al Fondo, sono valutati secondo procedure indette e gestite dal Fondo medesimo.

Nelle procedure di valutazione delle domande di finanziamento sono da preferirsi quelle provenienti da distretti territoriale più rischiosi secondo le Carte del rischio redatte dalla Protezione Civile.

Ai proprietari non aggiudicatari della procedura concorsuale di cui al primo comma, il Fondo può fornire garanzie volte all'accensione di mutui a tasso agevolato presso banche

nazionali od europee.

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono definite le misure delle agevolazioni e delle deduzioni degli interessi passivi.

Lo Stato e gli altri Enti Pubblici rimborsano gli eventuali finanziamenti ricevuti dal Fondo in ragione del tasso d'interesse pagato dai titoli del Debito Pubblico per scadenze equivalenti.

Art. 7

(Forme di esenzione e di riduzione dell'imposta)

Particolari forme di esenzione o di riduzione dell'imposta sono da prevedersi a norma del decreto di cui al comma 2, nel caso di immobili privi di qualunque destinazione economica situati in zone depresse o comuni montani o di proprietà di soggetti appartenenti a fasce di reddito basse.

Art. 8

(Garanzia dello Stato)

Per le obbligazioni derivanti dal verificarsi di eventi avversi, alla responsabilità del Fondo si aggiunge in forma solidale ma sussidiaria quella dello Stato.

Ogni anno lo Stato determina l'ammontare dei contributi che intende destinare al Fondo.